

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4369 DEL 28/07/2021

Proposta n. 4679 del 23/07/2021

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv.to Paola Trudu

OGGETTO: Tribunale di Cagliari – Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis C.P.C. – R.G. 1300/2019 – Liquidazione decreto omologa

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Boi Claudia	
Il Responsabile del Procedimento	Avv.to Paola Trudu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS Sardegna n. 199 del 09 febbraio 2018 di nomina dell'Avv.to Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*";

PREMESSO CHE, in data 27 marzo 201, il sig. *omissis [...]* ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis del C.P.C. nanti il Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, per accertamento tecnico preventivo in merito all'esito della visita medica effettuata presso la ASSL di Cagliari necessaria per il rinnovo del contrassegno, presso il Comune di Cagliari, del parcheggio per disabili;

ATTESO CHE la causa è stata iscritta a ruolo il 27 marzo 2019 con il n. 1300/2019 del R.G.;

DATO ATTO CHE, ad istruzione della causa, il Giudice ha ritenuto necessario disporre di una consulenza tecnica d'ufficio per il caso di specie e ha nominato all'uopo, in qualità di CTU, il Dott. Marco Raffo con decreto del 14 novembre 2019;

RICHIAMATO il decreto del 23 dicembre 2020, notificato a codesta Azienda Sanitaria in data 9 luglio 2021, con il quale il Giudice del Tribunale di Cagliari omologa l'accertamento del requisito sanitario in conformità alla risultanze probatorie indicate nella relazione espletata dal consulente tecnico d'ufficio e, in ragione del principio di soccombenza, condanna l'ATS Sardegna al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in 1.400,00 euro, oltre accessori di legge, con distrazione; condanna, altresì, l'Azienda Sanitaria al pagamento delle spese di consulenza tecnica;

DATO ATTO CHE le spese peritali sono già state precedentemente liquidate con determinazione dirigenziale n. 756 del 12 febbraio 2021;

VISTA la parcella presentata dall'Avv. Giorgio Rodin, con la quale chiede il pagamento di 1.776,32 euro a titolo di spese legali come liquidate dal decreto di omologa summenzionato;

CONSTATATO CHE nell'ipotesi di distrazione delle spese in favore dell'avvocato di parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 93 del C.P.C., non essendo la stessa un soggetto passivo d'imposta ma un soggetto è un privato che non beneficia della detrazione IVA, il difensore distrattario è legittimato a pretendere dal soccombente il totale (Iva compresa) delle spese e degli onorari spettanti come da sentenza di condanna;

CHE rivestendo l'ATS Sardegna qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento dovrà effettuare la ritenuta di legge (art. 25 D.P.R. n. 600/1973; c.m. Finanze n. 203/E/1994);

ATTESO CHE, poiché non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra l'avvocato di parte vittoriosa e la parte soccombente, il professionista dovrà in ogni caso (anche nell'ipotesi di distrazione delle spese) emettere la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) a carico del proprio cliente (quale committente del servizio legale);

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali

RILEVATO CHE non si è provveduto all'accertamento del debito e pertanto la spesa viene imputata a sopravvenienze passive del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

Per i motivi espressi in premessa,

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE** il prelievo per l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante ad 1.776,32 euro a sopravvenienze passive del corrente esercizio finanziario;
2. **DI LIQUIDARE** in favore dell'Avv. Giorgio Rodin, con sede a Cagliari in Via Gianquinto de Gioannis n. 25, la somma complessiva di 1.776,32 euro a titolo di spese legali nella causa iscritta al n. 1300/2019 del R.G. come da decreto di omologa del 23 dicembre 2020, notificato all'ATS Sardegna in data 9 luglio 2021;
3. **DI IMPUTARE** la somma di 1.776,32 euro, al lordo della ritenuta d'acconto, sul Bilancio d'esercizio 2021 come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040108	1.776,32

- 4. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 5. DI TRASMETTERE** copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti successivi, nonché alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI
Avv.to Paola Trudu

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

//

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

//

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 28 /07 / 2021 al 12 / 08/2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
